

SENT.N. 277/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del

consigliere Anna BOMBINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al
n.76068/PC del registro di Segreteria, proposto dal

sig. XX nato il omissis a omissis,

residente in omissis, Via omissis,

(C.F. omissis), rappresentato e difeso

dall'avv. Mario Lucci ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, Piazza di Novella 1,

contro l'INPS, in persona del presidente legale

rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv.

Andrea Botta ed elettivamente domiciliato presso

l'avvocatura interna in Roma via C. Beccaria n.29;

e la Regione Lazio, non costituita

per il riconoscimento del beneficio di cui all'art.

80 terzo comma della L.388/2000;

Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 2024, con

l'assistenza del segretario dott. Federica Sperapani,

il relatore dott. Anna Bombino, l'avv. Laura

Fratarcangeli per delega dell'avv. Mario Lucci per

il ricorrente; l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS;

Visto il ricorso e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente ha presentato il 15.3.2027 domanda di invalidità civile riconosciuta dalla Commissione medica nella percentuale del 74%, per le infermità diagnosticate "Sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo, in trattamento farmacologico continuativo", con revisione a luglio 2018.

Con istanza in pari data del 15-03-2017,

l'interessato ha chiesto all'INPS il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 80 Legge 388/2000 per le gravi patologie di cui è affetto (disturbo bipolare, sindrome ansioso depressiva con instabilità emotiva, compromissione delle capacità lavorativa). Richiama giurisprudenza della Cassazione che ha riconosciuto la competenza della Corte dei Conti in materia di riconoscimento del beneficio che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del futuro

trattamento pensionistico.

Ha chiesto il riconoscimento del suddetto beneficio con condanna dell'INPS alla concessione dello stesso e alle spese del giudizio con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Ha chiesto l'ammissione di CTU.

Con memoria del 2.4.2019 l'INPS si è costituita in giudizio ed ha eccepito la carenza di interesse sostenendo che l'interessato avrebbe dovuto presentare l'istanza al datore di lavoro al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e l'inammissibilità del ricorso essendo il ricorrente ancora in servizio eccependo il frazionamento artificioso dell'accertamento del diritto essendo il ricorso finalizzato unicamente ad un mero accertamento da far valere a futura memoria (Cass.n. 2011/15 e n. 9013/16; Corte conti Sezione III Centrale giurisdizionale di Appello sentenza n. 533/2016). Ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e comunque per la carenza di legittimazione dell'INPS; in subordine, nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese per lite temeraria.

Con sentenza /ordinanza 191/2019 sono state
esaminate le questioni preliminari sollevate
dall'INPS, ritenuta la giurisdizione di questa Corte
dei conti e, contestualmente, disposta, consulenza
medico-legale affidata all'UML presso il Ministero
della Salute.

L'organo incaricato ha depositato in data 11.1.2024
la Relazione conclusiva.

Alla udienza del 5 giugno 2024, l'avv. Fratarcangeli
ha chiesto il rinnovo della perizia con indicazione
della data di decorrenza; l'avv. Mangiapane si è
opposto alla richiesta e insistito per il rigetto.

La causa è passata in decisione previa lettura del
dispositivo all'esito della camera di consiglio
consegnato al segretario di udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

1.Preliminarmente vanno richiamate e confermate le
statuizioni della sentenza parziale/ordinanza
n.191/2019 in ordine alle questioni preliminari e
pregiudiziali in essa affrontate.

2.Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha promosso un'azione tesa ad accertare
giudizialmente la sussistenza di un grado di

invalidità pari o superiore al 75%, al fine di avvalersi dei benefici contributivi previsti dall'art. 80, co. 3 della legge 388/2000.

Tale norma prevede, invero, che a decorrere dall'anno 2002, "... agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni ... il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa...".

L'UML presso il Ministero della Salute, ha depositato in data 11.1.2024, la Relazione finale nella quale, premesso di avere esaminato la copiosa documentazione sanitaria in atti, di aver sottoposto il sig. XX a visita diretta ed operato in composizione integrata con la presenza dello Specialista esperto esterno in Psichiatra, Dott. Gianluigi Conte, la cui relazione è parte integrante del parere stesso, trasmessa la bozza per osservazioni ai consulenti di parte, il Collegio ha riconosciuto che il ricorrente è affetto

da “Disturbo bipolare di tipo 1”, diagnosi posta dal consulente tecnico dello stesso ULM, assimilabile alla “Sindrome depressiva endogena grave”, che determina una riduzione parziale della capacità lavorativa generica “invalidità civile” nella misura del 75%.

Il Collegio medico ha infatti evidenziato che “...tale diagnosi pone la patologia presentata dal XX nel campo delle Sindromi Endogene; la necessità della cura farmacologica continuativa con doppia qualità dei farmaci timostabilizzanti, chiarissima evidenza della difficoltà del contenimento delle oscillazioni umorali, che tuttavia pressoché annualmente sono ricorse negli ultimi sette anni con la necessità di assentarsi dal lavoro per periodi ultrasettimanali, e la qualità della vita relazionale assai impoverita dichiarano la gravità della condizione”.

Osserva il giudice, che il parere espresso dall’UML presso il Ministero della Salute, avvalorato dai referti di specialisti in atti, è pienamente condivisibile in quanto risulta esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale e coerente con la documentazione sanitaria.

Infatti, senza riportare testualmente il contenuto del parere, che è da intendersi qui integralmente recepito, il suddetto Collegio ha esaminato la grave patologia psichica di cui è affetto da tempo il ricorrente, che determina una permanente menomazione della capacità lavorativa generica del periziato nella misura complessiva del 75% (settantacinque per cento).

Quindi, sulla base delle motivazioni poste a sostegno delle conclusioni rassegnate, le quali, come già detto, sono fondate su un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, questo giudicante ritiene meritevole di accoglimento il ricorso proposto dal ricorrente, essendo emersa all'esito dell'indagine istruttoria una valutazione dell'invalidità della stessa in misura superiore ai limiti di legge necessari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, co. 3 della legge 388/2000.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Lazio, in composizione monocratica, ogni

contraria eccezione, deduzione e difesa reiette,
accoglie il ricorso proposto XX e, per
l'effetto, dichiara il diritto a conseguire il
beneficio previdenziale di cui all'art. 80, comma 3,
della legge n. 388/2000. Condanna l'INPS al pagamento
in favore del ricorrente delle spese di lite che si
liquidano equitativamente nell'importo di €. 700,00,
oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi
in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5
giugno 2024

IL GUP

Anna Bombino

Firmato Digitalmente

Il Giudice

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52
del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei
riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed
aventi causa.

IL GIUDICE

Anna Bombino

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi
dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità
e gli altri dati identificativi della ricorrente e
degli eventuali dante ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA